

Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede alcuni compiti in capo al collegio consultivo tecnico medesimo;

Visto l'art. 6, comma 8-*bis*, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che: «... con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.» e che «Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.»;

Visto l'art. 6-*quater* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-*bis* all'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni in materia di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, recante l'adozione delle linee guida previste dall'art. 6, comma 8-*bis*, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;


Considerata la necessità di definire la composizione e il funzionamento dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici previsto dal medesimo art. 6, comma 8-*bis*, nonché dalle citate linee guida;

DECRETO 1° febbraio 2022.

Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;



Decreta:

Art. 1.

*Istituzione e composizione
dell'osservatorio permanente*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

2. L'osservatorio permanente è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

a) il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) il direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

3. I componenti dell'osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

4. I componenti dell'osservatorio permanente non possono farsi rappresentare.

5. Ai componenti dell'osservatorio permanente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2.

Funzionamento dell'osservatorio permanente

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 8 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, l'osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

2. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 259

22A01476

